



# *Prefettura del Verbano Cusio Ossola*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### **ACCORDO OPERATIVO**

LA PREFETTURA-U.T.G. DEL VERBANO-CUSIO OSSOLA;

La FONDAZIONE ANTI USURA CRT, nel seguito denominata "Fondazione", con sede in Torino via XX Settembre n. 31, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 05/07/1949;

LA BANCA POPOLARE DI INTRA S.p.A. con sede legale in Verbania Intra  
Piazza Aldo Moro,8 cod. fiscale/Partita Iva 00118720036  
in persona del Vice Presidente Sig. Giuliano Marini  
nato a San Salvatore Monferrato (Al) il 10.08.1957 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca;

LA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A. con sede legale in Novara Via Cairoli,5  
cod. fiscale / Partita Iva 01848410039  
in persona in persona dell'Amministratore delegato dott. Domenico De Angelis nato a Pompei (Na) il 3.3.1964e domiciliato per la carica presso la sede della Banca;

### **PREMESSO**

Che la Fondazione Anti Usura CRT ha per scopo la prevenzione del reato di usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione nei confronti dei soggetti a rischio di usura e che é intendimento delle Banche sopra citate concorrere al raggiungimento di tali obiettivi.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Il presente Accordo ha lo scopo di regolare la concessione di finanziamenti in euro a favore di nominativi presentati alla predetta Fondazione autonomamente o per il tramite della Prefettura relativamente a soggetti residenti nella Provincia dal Verbano-Cusio-Ossola.

#### **ART. 2**

Le richieste di finanziamento saranno valutate dalla Fondazione Anti Usura CRT.

Sarà istituito un centro di ascolto presso la sede della Prefettura. Gli interessati saranno ricevuti il mercoledì di ogni settimana su appuntamento. La Prefettura si impegna ad individuare un locale idoneo che sia in grado di soddisfare le esigenze di funzionalità, di discrezione e riservatezza. Ove richiesto dagli interessati, questi ultimi potranno essere seguiti da un assistente sociale in servizio presso la Prefettura.

#### **ART. 3**

La Fondazione Anti Usura CRT inoltrerà ad una delle Banche aderente al presente Accordo le richieste di finanziamento ritenute meritevoli di esame, corredandole dei dati identificativi, di reddito e patrimoniali del  
accordo operativo.doc



# *Prefettura del Verbano Cusio Ossola*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

richiedente unitamente alle proprie osservazioni ed indicando l'importo del credito assistibile dal fondo di garanzia previsto dal presente Accordo.

### **ART. 4**

L'importo massimo dei finanziamenti che potranno essere erogati ad ogni singolo nominativo (privati o imprese) non potrà eccedere la somma di Euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00).

La decisione sulla concessione del credito spetta alla Banca che delibera a suo insindacabile giudizio.

Essa non potrà comunque accordare agli interessati, per operazioni garantite dal Fondo, finanziamenti per importi eccedenti quelli deliberati dalla Fondazione stessa.

### **ART. 5**

Il tasso di interesse fisso per tutta la durata del finanziamento viene stabilito nella misura del tasso Euro Irs lettera pari alla durata del finanziamento rilevato alla data di erogazione, maggiorato di uno spread di 1 punto percentuale.

### **ART. 6**

I finanziamenti saranno sdebitabili in rate mensili costanti per una durata massima di 72 mesi

### **ART. 7**

I finanziamenti accordati dalle Banche ai nominativi presentati dalla Fondazione saranno garantiti da apposito Fondo di garanzia, costituito presso le Banche stesse o presso Unicredit Banca S.p.A..

La dotazione del fondo sarà costituita:

- dal versamento iniziale effettuato dalla Fondazione CRT su di un conto fruttifero, indisponibile, acceso presso Unicredit Banca S.p.A.;
- da apporti successivi da parte della Fondazione CRT e/o di altre Fondazioni o Enti, nonché da contributi, donazioni e lasciti di altri soggetti pubblici e/o privati;
- da eventuali valori mobiliari depositati su un conto titoli amministrato presso le Banche o presso Unicredit Banca S.p.A.

### **ART. 8**

Gli importi costituenti il Fondo resteranno vincolati a favore della Banche a garanzia dei finanziamenti che le Banche medesime accorderanno ai sensi del presente Accordo.

Essi non potranno essere né ritirati né



# *Prefettura del Verbano Cusio Ossola*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Essi non potranno essere né ritirati né ceduti a terzi, né fatti oggetto di altri atti dispositivi, se non in caso di cessazione del presente Accordo e gradualmente, in relazione al progressivo esaurimento delle garanzie accordate in precedenza.

Dal conto così vincolato potranno tuttavia essere prelevate somme dalla Fondazione al fine di investire le stesse in valori mobiliari.

Detti titoli faranno sempre parte del Fondo ma in caso di necessità potranno essere liquidati per far fronte agli impegni assunti dalla Fondazione.

Il vincolo non si estende agli interessi generati dalle somme depositate in conto corrente, alle cedole e agli interessi dei valori mobiliari.

### **ART. 9**

L'importo globale delle garanzie che potranno essere rilasciate a norma del presente Accordo non potrà eccedere il triplo della consistenza espressa dal Fondo di garanzia, di cui all'art. 7.

### **ART. 10**

Ai fini della corretta applicazione del parametro di cui all'art. 9 e qualora il Fondo di garanzia, a seguito di imputazioni a copertura di insolvenze e/o di ogni altra causa, divenisse insufficiente a coprire il complesso dei rischi ordinari in essere nelle proporzioni di cui al precedente art. 9, la Fondazione provvederà tempestivamente al reintegro del Fondo stesso.

### **ART. 11**

Le garanzie a valere sul Fondo rilasciate dalla Fondazione copriranno di norma il 50% dell'eventuale perdita subita dalle Banche in relazione ad ogni singolo finanziamento accordato.

La Fondazione, tuttavia al fine di agevolare la concessione dei finanziamenti, potrà elevare con specifica comunicazione scritta, la percentuale di garanzia anche fino a tutto quanto dovuto da ciascun cliente finanziato per capitale, interessi accessori ed interessi di mora comprese le spese legali ripetibili ed irripetibili, al netto delle somme recuperate dalle Banche dal cliente stesso e/o da eventuali terzi garanti.

### **ART. 12**

Le Banche cureanno l'istruttoria delle domande pervenute con la massima sollecitudine ed in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari, richiedendo ogni altra documentazione o garanzia ritenuta necessaria.

### **ART. 13**

In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il debitore, decadrà ex art 1186 c.c., dal beneficio del termine per le rate successive e le Banche potranno considerare risolto di diritto il contratto di finanziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In tale ipotesi le Banche avranno cura di informare contemporaneamente la Fondazione, anche per le vie brevi.



# *Prefettura del Verbano Cusio Ossola*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### **ART. 14**

In caso di risoluzione del contratto di finanziamento le Banche ne daranno notizia scritta alla Fondazione entro 30 giorni dall'evento, informando la stessa delle azioni intraprese in via bonaria per la sistemazione dei sospesi.

Trascorsi 30 giorni dalla data di intimazione di pagamento o della messa in mora del debitore senza alcun effetto, le Banche potranno richiedere l'intervento del Fondo di garanzia a mezzo di comunicazione scritta diretta alla Fondazione, con dettagliata esposizione dei conteggi relativi alle somme dovute.

### **ART. 15**

Le Banche ottenuto l'intervento del Fondo inizieranno le azioni di recupero ritenute più opportune nei confronti dell'obbligato principale e degli eventuali terzi garanti per l'intero importo del debito sia in proprio che nell'interesse della Fondazione

Tutte le somme recuperate, dedotte le spese legali sostenute, verranno conguagliate tra la Banca interessata e la Fondazione in modo tale che la perdita effettiva risulti sempre ripartita secondo le percentuali di rispettiva competenza.

Resta inteso che la Banca si riserva la facoltà di non promuovere azioni giudiziali di recupero in presenza di situazioni di non convenienza sotto il profilo economico per accertata incapienza del patrimonio del debitore fatto salvo l'obbligo per la banca di interrompere con atti idonei la prescrizione dei relativi diritti nei confronti del debitore principale e dei garanti e/o avallanti cambiari a salvaguardia dei diritti di surroga della Fondazione. Eventuali accordi transattivi con il debitore principale e/o eventuali garanti, potranno essere definiti dalla Banca previo preventivo accordo con la Fondazione. Per le somme escusse in via provvisoria ai sensi dell'art. 14, la Fondazione conferisce fin d'ora mandato alla Banca per il recupero coattivo, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche e/o società specializzate nel recupero crediti.

### **ART. 16**

Le Banche si impegnano a fornire alla Fondazione, anche tramite WEB, con cadenza mensile, idonea rendicontazione delle posizioni beneficiarie della garanzia della stessa. La Fondazione si impegna a segnalare alla Banca, nel più breve tempo possibile, le eventuali anomalie riscontrate.

### **ART. 17**

Le Banche avranno inoltre il diritto di rivalersi nei confronti della Fondazione sempre entro il limite di cui al precedente art. 11, per tutte le somme che, a seguito del fallimento del debitore principale o di eventuali garanti, dovessero essere restituite agli organi della procedura a titolo di revocatoria fallimentari.



# *Prefettura del Verbano Cusio Ossola*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### **ART. 18**

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato di prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca interessata.

### **ART. 19**

Qualora il limite dei finanziamenti da garantire in base alla capienza del Fondo rapportata al moltiplicatore di cui all'art. 9 venga saturato, oppure detto limite si riduca per effetto degli addebiti da parte della Banche ai sensi dell'art. 14 del presente Accordo, qualunque richiesta di finanziamento nel frattempo pervenuta o in essere resterà sospesa fino a che non abbiano a ripristinarsi nuove disponibilità.

La Fondazione dovrà ripristinare il Fondo di Garanzia quando venga ad aumentare il rapporto tra la sua capienza e il monte affidamenti garantito rispetto al moltiplicatore concordato.

### **ART. 20**

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre di ogni anno.

In mancanza di disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza, l'Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

### **ART. 21**

Qualunque onere fiscale derivante dal presente accordo o che comunque dovesse derivare dalla sua applicazione resta a carico delle parti contraenti private.

### **ART. 22**

Eventuali modifiche relative ai massimali dei finanziamenti, alle condizioni economiche degli stessi e alla loro durata massima nonché al moltiplicatore di cui all'art. 9 potranno essere concordati mediante scambio di corrispondenza tra le parti private, dandone comunicazione per conoscenza alla Prefettura.



# *Prefettura del Verbano Cusio Ossola*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### **ART. 23**

Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- La Fondazione, presso la propria sede sita in Via Nizza 150 - 10126 Torino
- La Banche presso le rispettive sedi legali.

Verbania 14 dicembre 2007

Prefettura UTG del Verbano-Cusio-Ossola  
Prefetto  
Domenico Cuttaia

Banca Popolare di Intra S.p.A.  
Vice Presidente  
Giuliano Marini

Banca Popolare di Novara S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Domenico De Angelis

Fondazione Anti Usura CRT  
Presidente  
Ernesto Ramojno